

proposta di legge n. 296

a iniziativa dei Consiglieri D'Anna, Natali, Malaspina, Traversini, Giorgi, Comi,
Ortenzi, Busilacchi, Ricci, Marinelli, Massi, Bucciarelli, Camela, Cardogna, Marangoni

presentata in data 19 marzo 2013

—————

NORME PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE, LA VALORIZZAZIONE E L'UTILIZZO
DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE E TIPICHE, TRADIZIONALI E LOCALI E
LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

—————

Signori Consiglieri,

obiettivo della proposta è quello di far acquisire stili alimentari corretti, orientando le scelte al consumo, facendo apprezzare la qualità dei prodotti tipici locali di qualità, promuoverne la conoscenza e la più ampia utilizzazione, anche nella ristorazione collettiva regionale.

La proposta intende sollecitare cittadini, operatori del settore, utenti della ristorazione a perseguire uno stile di vita sano, anche attraverso l'impiego di prodotti di qualità migliorando così l'alimentazione proposta; si tende inoltre a promuovere, in particolare, nelle nuove generazioni di cittadini-consumatori un comportamento alimentare consapevole ed equilibrato. Una corretta e sana alimentazione aiuta a prevenire, soprattutto se diventa un'abitudine alimentare già in età prescolare, numerose patologie fra cui l'obesità, in particolare infantile.

Tale problematica rappresenta una spesa socio-sanitaria significativa che incide sul bilancio delle Amministrazioni pubbliche, la cui riduzione è attuabile anche attraverso azioni di prevenzione come, appunto, quella dell'educazione alimentare e dell'impiego dei prodotti di qualità. L'educazione alimentare risulta pertanto elemento di collegamento tra la politica economica e quella ambientale, sanitaria ed agroalimentare. Al tempo stesso, il perseguimento degli obiettivi prefissati dalla proposta, consente di valorizzare il sistema agroalimentare regionale biologico, di qualità e di tipicità, nonché di rafforzare e mantenere, attraverso il sostegno di un corretto comportamento alimentare, il legame con il territorio, con la sua storia e tradizione culturale, facilitando il trasferimento di tradizioni e conoscenze alle nuove generazioni.

La proposta consta di 4 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge. Oltre alla promozione del consumo dei prodotti

tipici locali e biologici nelle mense e nella ristorazione collettiva, all'educazione dei bambini e dei ragazzi ad una sana alimentazione, si sottolinea l'importanza dell'informazione sulla provenienza degli alimenti, sulla tracciabilità dei prodotti, sulla stagionalità delle produzioni agricole. Anche l'Unione europea, nell'ambito della propria politica di tutela del consumatore, pone l'accento sulla priorità dell'informazione e dell'educazione alimentare; in particolare, nei principi guida del Libro Bianco della Sicurezza Alimentare approvato dalla Commissione europea il 12 gennaio 2000, si afferma che la politica della sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio integrato che investa tutta la catena alimentare, dalla fattoria alla tavola, incoraggiando azioni per accrescere le conoscenze scientifiche e le informazioni al consumatore.

L'articolo 2 individua compiti e programmi della Regione, nell'ambito del Programma di promozione e valorizzazione del settore agroalimentare di cui all'articolo 25 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9, tesi in particolare alla valorizzazione dei prodotti locali e biologici, ad una sana educazione alimentare, alla promozione dell'utilizzo, nell'ambito della ristorazione collettiva, di pasti costituiti in misura prevalente da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, tradizionali e tipiche locali. La prevalenza nei pasti di prodotti provenienti dalle coltivazioni sopra elencate, è individuata nella misura complessivamente non inferiore al 70%.

La proposta di legge prevede, inoltre, all'articolo 4, programmi di promozione e valorizzazione di percorsi informativi sulle produzioni e sui consumi alimentari, in particolare locali e biologici, nonché sulla formazione professionale di soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.

Art. 1*(Scopi e finalità)*

1. La Regione attribuisce valore primario ai programmi e ai percorsi di educazione alimentare, al rispetto ambientale, all'utilizzo dei prodotti locali e biologici territoriali.

2. La Regione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, con la presente legge promuove l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva attraverso:

- a) il consumo dei prodotti tipici locali e biologici territoriali nelle mense e nella ristorazione collettiva, nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria;
- b) l'educazione dei bambini e dei ragazzi ad una sana alimentazione anche al fine di evitare i rischi connessi all'obesità delle nuove generazioni;
- c) l'informazione sulla provenienza degli alimenti, sulla tracciabilità dei prodotti, sulla stagionalità delle produzioni agricole, sull'importanza dei prodotti tipici e di quelli biologici, sulla conoscenza del paesaggio agrario.

Art. 2*(Compiti e programmi della Regione)*

1. La Regione, nell'ambito del programma di promozione e valorizzazione del settore agroalimentare di cui all'articolo 25 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA), promuove:

- a) campagne per la valorizzazione dei prodotti locali e biologici territoriali e per una sana educazione alimentare;
- b) campagne finalizzate alla promozione dell'utilizzo, nell'ambito della ristorazione collettiva, di pasti costituiti in misura prevalente da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche territoriali, tradizionali e tipiche locali;
- c) percorsi informativi sulle produzioni e sui consumi alimentari promuovendo i consumi dei prodotti locali e biologici territoriali;
- d) percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico volti a gestire in modo coordinato le attività didattiche e formative;
- e) la formazione professionale di soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.

Art. 3

(Indirizzi per i servizi di mense pubbliche scolastiche)

1. Ai sensi dell'articolo 1, la Regione stabilisce che gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alle mense pubbliche scolastiche devono prevedere che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti per almeno il 70 per cento da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche territoriali, tradizionali e tipiche locali.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 76/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Aziende unità sanitarie locali, alle scuole e alle case di cura private, che sperimentano l'introduzione di prodotti biologici territoriali, tradizionali e tipici locali nelle proprie mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menù biologico, tradizionale e tipico locale commisurato agli utenti interessati, per la realizzazione di corsi di riqualificazione del personale di cucina, nonché per la stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non oltre euro 77,47 per il primo anno e euro 38,73 per il secondo anno per ogni studente o posto letto che sia stato occupato.”.